

OSSERVAZIONI

Proposte da

**CRUCIANI SIMONA
LE SOURD GUILLAUME DENIS**

I quali agiscono in proprio

Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Gualdo Tadino" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino (PG) e Nocera Umbra (PG) – ID: 10661

Premessa

I sottoscritti **Cruciani Simona** e **Le Sourd Guillaume Denis**, coniugi e genitori di tre figli, nel settembre 2022 sono divenuti proprietari di un compendio immobiliare sito in Comune di Gualdo Tadino, frazione Morano Osteria, vocabolo Case Misirangelo, comprendente fabbricati (n. 9 u.i.) e terreni (mq. 136.715). L'investimento iniziale di oltre 300.000,00 euro, è stato successivamente incrementato di ulteriori 100.000,00 euro per interventi sugli immobili oltre alla predisposizione di un progetto per la trasformazione e modifica dei fabbricati al fine di poter realizzare la struttura sia come abitazione propria sia come casa vacanze, con la realizzazione di strutture ed attrezzature (es. piscina ecc.).

Il Progetto eolico in questione, proposto da Soc. Renexia spa, prevede l'installazione di n. 10 impianti eolici tra il comune di Nocera Umbra e Gualdo Tadino, uno dei quali denominato WGT04, previsto all'interno della proprietà dei sottoscritti, ad una distanza di circa 300 ml. dal fabbricato ad uso residenziale.

Si rileva inoltre che l'edificio medesimo, il quale dista circa 0,300 km da WGT04, 1,10 km da WGT 03 e 1,10 Km da WGT05, ricade all'interno della fascia di 1,5 Km e doveva essere censita come recettore a mente del DM 12 giugno 2022. La sommarietà della mappa contenuta nell'elaborato in tema di clima impatto acustico non consente di accertare se siano state fatte misurazioni con riferimento allo specifico recettore.

Si rileva altresì che gli aereogeneratori previsti dal progetto, sono posti rispetto ai Beni culturali presenti ad una distanza inferiore rispetto della fascia di rispetto di 3 Km prevista all'art. 20, comma 8, lett. c-quater del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai fini di individuare le aree idonee/non idonee.

Fatti salvi i preponderanti aspetti di legittimità del progetto, l'impatto che l'intervento avrebbe dal punto di vista paesaggistico, ambientale e acustico, stravolgendo in modo irreversibile il territorio, determinerebbe un inequivocabile danno patrimoniale e non patrimoniale, con effetti distruttivi sui progetti e sulle prospettive di vita che hanno condotto i sottoscritti a concludere l'acquisto immobiliare.

Si allegano alla presente le Osservazioni già avanzate e condivise dai Coordinatori del Comitato di scopo denominato "Un'altra Idea per l'Appennino" costituitosi in Nocera Umbra:

Osservazione A

In via generale e preliminare con riferimento alla disciplina interna ed europea, ed agli scenari in atto

Pur trattandosi di progetti PNRR, gli stessi non prendono in considerazione/valutazione i principi del DNSH. Come indicato dalla “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022”, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato 2021/2139, descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali; ovvero per ogni attività economica sono state raccolti i criteri cosiddetti DNSH.

Non sono state eseguite verifiche ex ante, in merito a: “rispetto delle norme CEI in materia di eolico oppure applicare le migliori pratiche disponibili per gli aerogeneratori installati e l’efficientamento della produzione e distribuzione di elettricità da energia eolica”.

Non sono state eseguite verifiche ex ante, in merito a: “predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti relativi agli impianti eolici e delle apparecchiature necessarie alla produzione di elettricità che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, riutilizzo e/o adeguata gestione dei componenti”.

Non sono state eseguite verifiche ex ante, in merito a: “modellizzazione dell’impatto acustico”. Viene richiesto che “sia per gli impianti onshore che per gli impianti offshore, l’attività deve includere le misure necessarie per limitare l’inquinamento acustico. Dovrà essere sviluppata una modellizzazione dell’impatto acustico prodotto così da identificare eventuali interventi di mitigazione”.

Non sono state eseguite verifiche ex ante, in merito a “Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi”. Viene richiesto che “per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, bisognerà prevedere: o La verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell’IUCN; o per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l’intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97) ; o per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), nulla osta degli enti competenti.

Non vengono presi in considerazione aspetti di ecoprogettazione/ecodesign, Life Cycle Assessment in riferimento, ad esempio agli standard ISO 14040 e ISO 14044.

Non sono stati predisposti dei piani di verifica ex-post.

Ad ogni buon conto, va anche in questa sede evidenziato, come altrove autorevolmente è stato fatto, che la situazione riguardante la produzione energetica che proviene “[dal]la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore)” per tutto il territorio nazionale ha già da tempo superato qualsiasi effettiva necessità “ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW” (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023).

Si tratta di una vera e propria *overdose* di energia, che non potrebbe esser integralmente utilizzata o conservata, tuttavia dovrà esser acquistata dal Gestore unico della Rete: con ingiustificati esborsi non solo a carico dell’erario e quindi della Comunità, ma soprattutto a carico dell’utente finale, del c.d. “consumatore”, che se li ritroverà sempre di più caricati in “bolletta”.

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche: in definitiva ci si trova di fronte ad una *overdose* di energia producibile da impianti che nelle aree come quella in esame, sono sicuramente sovradimensionati rispetto al dato anemometrico, utili soltanto alle Imprese delle rinnovabili.

Osservazione B

In via preliminare con riferimento alle Osservazioni, ai Pareri e alle Richieste di Integrazione già depositate nella Procedura di VIA.

B.1. Preliminarmente si intende far propri i rilievi e le obiezioni contenute nel Contributo versato nel procedimento dalla Provincia di Perugia (nota in data 11 gennaio 2024, prot. MASE 2024-0005220), tanto in materia paesaggistica e del patrimonio culturale, tanto in materia di cumulo, e fanno, conseguentemente, proprie le conclusioni ivi contenute e che di seguito integralmente si trascrivono ...
“L'intervento in oggetto risulta assolutamente in contrasto con i parametri di legittimità degli impianti FER, di cui anche all'art.39 “Impianti FER, eolici, fotovoltaici e biomasse” - comma 4, relativo all'adeguamento normativo delle NTA/PTCP, adottato con deliberazione consiliare n.32 del 18/12/2020. Alla luce di quanto sopraesposto e dei criteri di redazione del progetto, nonché di collocazione degli aerogeneratori, la valutazione che ne consegue evidenzia la sussistenza di gravi criticità, come dimostrato anche dalla rilevazione dell'intervisibilità. L'evidente ricaduta negativa sui vincoli dettati da decreto presenti nell'intorno determina l'eccessiva lesività dell'intervento in oggetto sotto l'aspetto paesaggistico, dovuta ad un'inadeguata ponderazione degli aspetti sottesi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio; inteso quest'ultimo come patrimonio identitario dell'intero territorio provinciale e salvaguardato indipendentemente dalla previsione di appositi vincoli. Ulteriore conferma del notevole impatto generato dall'installazione dell'impianto è l'assoluta inattuabilità delle misure di mitigazione o di quelle compensative, in quanto le opere previste, così come descritte ed illustrate nella documentazione progettuale, risultano opere di trasformazione del territorio che comporterebbero la lesione dei valori paesaggistici che sono oggetto di tutela del PTCP.”

B.2. Ancora preliminarmente si aderisce alle Considerazioni nelle Premessa del proprio Atto precisate dal MIC – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. 34.43.01/10.329.1/2021/SSPNR in data 5 febbraio 2024, prot.MASE-2024-0021227) che di seguito si trascrivono,” ... **si evidenzia che l'area oggetto di intervento interessa un ampio ambito paesaggistico di notevole carattere testimoniale e considerata la grande dimensione dell'impianto eolico in progetto, composto con aerogeneratori con altezza complessiva di 200 metri, la sua localizzazione prossima a numerosi centri abitati, che coinvolge il territorio di più comuni e per interferenza visiva, più regioni, con un sistema di rete in cavidotto e in superficie molto esteso, la sua posizione dominante sul territorio rispetto al contesto paesaggistico interessato, l'impianto si configura come un intervento di grande trasformazione territoriale di tipo impiantistico è pertanto il suo impatto paesaggistico va dettagliatamente studiato e valutato, con particolare attenzione rispetto alle interferenze con i beni della Parte II e III del D.lgs. 42/2004.”**

Sulla scorta di tale Considerazione che sottolinea (come già ha fatto la Provincia di Perugia, in diverso modo, per le proprie competenze) la “posizione dominante sul territorio” e la natura di “Intervento di grande trasformazione territoriale di tipo impiantistico”, risulta già da ora evidente che il Progetto proposto dovrà essere oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale negativa.

B.3. Ugualmente si aderisce ai rilievi negativi espressi in ordine al Progetto dal Comune di Nocera Umbra con nota in data 11 gennaio 2024 (prot. MASE-2024-0005454).

Il Comune (sul cui territorio la proponente localizza gli aerogeneratori WTG01 e WTG02, territorio che è in continuità con quello del Comune di Gualdo Tadino sul quale vengono collocati i restanti otto), nelle proprie Osservazioni evidenzia che:

“a. Risulta ... non corrispondente ai criteri ed ai principi della materia la valutazione sulla scelta della collocazione che, per la fragilità del territorio e la rilevanza delle aree interessate, meritava criteri comparativi e motivazioni ulteriori, rispetto alla dichiarata massimizzazione del profitto.

“b. Da una analisi dei territori interessati al posizionamento degli aerogeneratori, si nota che essi insistono tutti su aree di notevole interesse storico, culturale e/o paesaggistico, così che essi finiranno per determinare una irreversibile lesione al territorio e al contesto naturalistico e paesaggistico, non mitigabile sia per la costruzione dello stesso impianto che per la sua permanenza.

“c. Pertanto, da quanto sopra esposto, deriva la gravissima lesione e la piena incompatibilità di tale impianto sul territorio comunale con impatto irreversibilmente lesivo.

La sola costruzione, interessando direttamente siti archeologici, aree naturalistiche protette, viabilità storica e panoramica, parchi e oasi naturali, arrecherebbe danni irreversibili al territorio, andandolo a snaturare completamente, in frontale contrasto con scelte pianificatorie e gestione del territorio che da decenni l'Amministrazione sta cercando di salvaguardare, rilanciando quegli aspetti naturalistici storici culturali e paesaggistici costituenti risorse primarie per una economia in crisi da anni.

“Infatti, oltre all'impatto fisico per la materiale realizzazione dell'impianto e le trasformazioni del territorio da questo determinate, si rileva la più evidente criticità nella intervisibilità di tali strutture rispetto ai centri abitati, in particolare a nuclei di interesse storico-culturale e da tutti i siti di transito e permanenza di interesse turistico.

“Tale criticità avrebbe un impatto molto negativo sul turismo e sull'ambiente circostante, in particolare arrecherebbe danni irreversibili ad una economia del territorio già fortemente penalizzata.”

Di incompatibilità assoluta, anche in questo caso, si tratta per un Progetto che è fuori scala e fuori contesto.

Osservazione C

Considerazioni tecniche – Progetto definitivo studio anemometrico

Sinteticamente:

- Il periodo di riferimento preso in considerazione non è attendibile 2003-2023. I maggiori cambiamenti climatici si sono avuti negli ultimi anni.
- Non vengono giustificati i motivi della scelta dei modelli matematici e/o, nel caso, la distribuzione di Weibull.
- Nel capito 3.2 non vengono date le caratteristiche tecniche dell'aero-generatore. Una descrizione di tre righe risulta troppo superficiale in relazione all'entità del progetto di investimento. Viene riportato soltanto un diagramma “Power Curve” senza citazione del riferimento tecnico dalla quale è stato estratto. Si evince soltanto che la pala eolica ha una produzione nominale (6 MW) alla velocità del vento di 13.5 m/s (intersezione ascisse-ordinate).
- Al capitolo 2.1 (pag.5) risulta che “Il Lidar è stato installato nelle vicinanze del progetto “Gualdo Tadino – Nocera Umbra” e la campagna di misurazione è stata avviata a novembre del 2022” e al capitolo 2.2 (pag.6) viene espresso che “Il dataset ottenuto copre un arco temporale di circa 20 anni, dal 2003 al 2023, dati sufficienti per poter validare un periodo idoneo allo scopo della valutazione del potenziale eolico del sito preso in esame”. Sembrano due affermazioni completamente contraddittorie.
- Al capitolo 2.2 (pag.6) risulta che “La media annuale della velocità del vento calcolata a 115 m di altezza risulta pari a 6.6 m/s”. Al capitolo 3.2 (pag.11), dalla curva caratteristica di potenza riportata “Power Curve”, con 6.6 m/s velocità del vento, si ha una produzione (se si ha) di appena più di 500 KW. Sempre in questa pagina ci sono due grafici sovrapposti oggetto di refuso ovviamente non accettabile per un progetto definitivo di tale entità. Eccessiva superficialità.
- Al capitolo 3.2 (pag.11), non vengono riportate le caratteristiche (Data Sheet) dell'aerogeneratore oltre che l'eventuale presenza della tipologia del freno magnetico necessario a contrastare i forti picchi di vento che caratterizzano le zone individuate per l'installazione.
- La produzione stimata (probabilmente a favore di sicurezza, in eccesso) è del 30%. Risulta evidente che, tale tipologia di intervento, risulta altamente improduttivo e inefficiente, andando, altresì in contrasto con quanto espresso nel Regolamento Europeo normante i principi del DNSH “al fine di garantire il rispetto del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1), per la costruzione degli impianti dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione di elettricità da eolico sia efficiente” e, in aggiunta, “rispettate delle norme CEI in materia di eolico oppure applicare le migliori pratiche disponibili per gli aerogeneratori installati e l'efficientamento della produzione e distribuzione di elettricità da energia eolica”.

Osservazione D

Mancata osservanza delle fasce di rispetto ex art. 20, comma 8, lett. c- quater, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Ai fini dell'esatta applicazione della disciplina contenuta all'art. 20, comma 1, e comma 8 lett. c-*quater* del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si rileva che nel complesso delle aree ove ricadono i 10 Aereogeneratori, nonché la Stazione Elettrica a servizio dell'Impianto, sono rinvenibili i seguenti beni appartenenti al Patrimonio Culturale, oggetto di vincolo puntuale ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 142 (beni architettonici i primi cinque, archeologico il sesto; per tutti si indica il provvedimento dichiarativo d'interesse culturale):

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss.Felice E Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia. Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino. Decreto in data 22 novembre 2012.
- e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.
- g. Città Romana di Tadinum. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012.

La Proponente ha tralasciato del tutto di individuare nei propri elaborati i Beni Architettonici ed Archeologico in parola.

Di seguito separatamente gli elementi dell'Impianto, indicando la fascia di rispetto di 3 chilometri in cui ciascuno di essi ricade:

1. WTG 01

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss.Felice E Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

2. WTG 02

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss.Felice E Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

3. WTG 03

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

4. WTG04

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

5. WTG05

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

g. Città Romana di Tadinum. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

6. WTG 06

d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

7. WTG 07

d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Città Romana di Tadinum. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

8. WTG 08

d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Città Romana di Tadinum. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

9. WTG 09

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Città Romana di Tadinum. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

10. WTG 10

g. Città Romana di Tadinum. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

11. STAZIONE ELETTRICA (SE) RTN


d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Città Romana di Tadinum. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

La situazione di fatto appena descritta è quella riassunta nella [Mappa](https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LKR3QIJafvVUNJu-SWu-clGwuPJWEFo&ll=43.187687154955896%2C12.704284865154477&z=13) allestita con MyMap di Google reperibile al link <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LKR3QIJafvVUNJu-SWu-clGwuPJWEFo&ll=43.187687154955896%2C12.704284865154477&z=13>

della quale qui di seguito si può vedere l'anteprima. Tale Mappa, sulla scorta delle coordinate geografiche dei singoli aereogeneratori ricavate dagli elaborati di progetto, e di quelle dei Beni Architettonici e Archeologico oggetto di Vincolo puntuale (le cui schede sono richiamate nella legenda della Mappa stessa), mostra la posizione reciproca tra i primi (in rosso) e i secondi (in arancione i Beni Architettonici, in giallo il Bene Archeologico), e consente di ricavare autonomamente (con le funzioni della Mappa) le reciproche distanze.



Orbene, in linea di principio, a proposito della classificazione delle aree idonee /non idonee, corre l'obbligo di ricordare che l'art. 20, comma 7, del Decreto Legislativo 199/2021 stabilisce che: *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”*

Da tale disposizione di legge deriva l'esistenza di una terza categoria di aree non classificate, costituite dalla porzione di territorio nazionale che residua (o residuerà, successivamente alla individuazione delle aree idonee a cura delle Regioni entro 180 giorni mesi dall'adozione del D.M. recante le Linee Guida) a seguito della individuazione delle due categorie di aree “idonee” e “non idonee”.

Attingendo dal novero di tali aree che al momento risultano non classificate, potrebbero in futuro essere individuate ulteriori aree “idonee” qualora si rendesse necessario aumentarne l'estensione (ad esempio al fine di raggiungere gli ulteriori obiettivi stabiliti al 2050 per la quota di energia rinnovabile sul consumo finale di energia), ma ciò potrà aver luogo solo a seguito di apposita istruttoria, da condurre applicando i criteri che l'emanando D.M. dovrà definire, e nei modi e criteri previsti per la Pianificazione.

Quanto sopra in attuazione e nel rispetto della Legge di delegazione europea (L. 53/2021) che, all'art. 5 comma 1 lettera a) prescrive: *“l’individuazione delle “aree idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla successiva lett. b) dello stesso comma 1 dell’art. 5 di prevedere che nell’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee ... siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio”*.

Se ne ricava la chiara e vincolante indicazione che il Legislatore ha inteso impartire ovvero sia che, considerato che tutti i progetti di impianti rinnovabili sottoposti a VIA ricadono tra quelli previsti dal PNIEC (come espressamente precisato nell'Avviso al Pubblico che accompagna ciascun progetto, ivi incluso quello in esame) e che le aree idonee debbano avere caratteristiche ed estensione tali da poter ospitare una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC, la

localizzazione di tali impianti debba aver luogo tassativamente all'interno delle aree definite quali "idonee" e non altrove.

Diversamente, il legislatore della delega avrebbe adoperato il termine di aree "preferenziali" o "prioritarie". Tali aree idonee, come prescritto sia dall'art 5 della Legge delega 53/2021 che dall'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, vanno individuate in base alla loro moderata sensibilità ambientale ed al loro modesto valore paesaggistico onde minimizzare gli impatti degli impianti (privilegiando – come dispone il comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 – l'utilizzo di superfici di strutture edificate quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione.

La localizzazione in progetto dei descritti elementi dell'Impianto RENEXIA riguarda aree che a mente della disciplina transitoria contenuta dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, riferito al comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 non possono attualmente essere considerate idonee proprio perché "ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici." Destituita di fondamento (in conclusione) è la prospettazione contenuta nello Studio di Impatto Ambientale (codice elaborato F0589BR01A – "Studio d'Impatto Ambientale") – al paragrafo "8.16.3 Aree idonee ai sensi del D.lgs. n. 199 del 2021", pagg. 96 – 97, (affermazione ribadita anche altrove) allorché viene affermata " ... la validità delle scelte localizzative dell'impianto, che si trova in area idonea ai sensi del citato decreto, poiché non interferente con i beni paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 né con la fascia di rispetto dai suddetti beni oppure dell'art.136 dello stesso decreto", Beni questi che la proponente ha tralasciato del tutto addirittura di individuare.

Osservazione E

Sommarietà della Relazione Geologica

La Relazione Geologica viene indicata come facente parte del "Progetto di Fattibilità tecnica ed economica": e della sommarietà che caratterizza tale fase della progettazione ha invero tutte le caratteristiche.

Ma si tratta di scelta quella del Proponente inammissibile, considerate le finalità di esame propedeutico e dirimente cui è finalizzata la VIA.

Nella propria sommarietà (che può dipendere solo dall'esser stata compilata alla scrivania, senza i necessari accessi materiali ai luoghi), la Relazione tralascia del tutto di considerare elementi che sicuramente conducono già *in limine* ad escludere che l'intervento, considerate le caratteristiche dei siti, possa aver un seguito.

In particolare:

1. Manca una approfondita caratterizzazione di tutti gli elementi ricadenti in zona a forte rischio sismico e forte vulnerabilità idrogeologica, tanto più che le opere ricadono per intero in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
2. Risulta dallo stesso elaborato prodotto che molte delle opere (della più diversa funzione e natura) sono ricomprese all'interno di frane (ad esempio WTG10, in fig.14, che ricade in una frana di colamento), mentre i cavidotti intercettano corpi di frana individuati nelle carte tematiche IFFI e PAI: senza che da ciò vengano fatti discendere i necessari approfondimenti progettuali, che si imporrebbero in considerazione di una situazione complessa e delicata.

Si intende con ciò evidenziare che lo Studio, considerata l'estrema variabilità dell'area, doveva già in questa fase procedere alle necessarie verifiche di stabilità in fase sismica, non generiche e generalizzate, ma con riferimento al singolo aereogeneratore, e agli altri elementi di progetto, studio che andava condotto mediante analisi dello specifico versante coinvolto.

Osservazione F

Clima e Impatto Acustico

La misurazione del rumore emesso da impianti eolici è disciplinata dal D.M. 12 Giugno 2022 che fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzioni delle misure.

Alla luce delle disposizioni ivi contenute (comprese quelle degli allegati) ad una piana lettura dello Studio previsionale versato dalla Proponente agli atti della procedura risulta evidente che (con estrema sintesi):

1. Mancano le indicazioni delle distanze turbine – recettori, essendosi il Proponente limitato a descrivere entrambi gli elementi complessivamente utilizzando come base una foto satellitare a scala ridottissima, in gran parte addirittura illeggibile, affidando il posizionamento di turbine e recettori a segnaposto di colore diverso. Viceversa avrebbe dovuto il Proponente individuare cartograficamente gli elementi in questione in modo puntuale ed accessibile al lettore;
2. Il D.M. citato dispone che il rumore residuo va misurato per almeno 24h in continuo, acquisendo i livelli da correlare alle 5 classi di vento (da 0 a 5m/s), nell’ambito dei dati meteo (che sono una componente della misurazione). Sulla scorta di tali dati si deve formulare un livello residuo per ogni classe di vento così da impiegarlo per la determinazione del livello ambientale: e di tale riferimento a ciascuna CLASSE DI VENTO nell’ misurazioni prodotto nello Studio non v’è traccia;
3. Renexia ha omesso di rappresentare e censire tutti i recettori compresi entro il buffer di 1,5 chilometri dagli “Aereogeneratori potenzialmente impattanti” (art. 2, comma 1. Lett. e) del Decreto), e ha fatto coincidere il censimento stesso (con ardita semplificazione) con i recettori ove ha svolto le misurazioni, impedendo così di comprendere se gli stessi potevano considerarsi più significativi a dispetto degli altri tralasciati (valga per tutti l’omissione con riferimento all’Aereogeneratore WTG01, dell’edificio Storico del Monastero di San Biagio, Residenza d’Epoca, ovvero per WTG02 - del Castello di Panicaglia, entrambe con le medesime qualità e destinazioni anche economiche), scelta che comunque esige l’ esternazione delle ragioni su cui si fonda;
4. Sotto altro profilo va detto (sempre alla luce del D.M. 12 Giugno 2022 cit.) che nelle valutazioni d’impatto acustico le condizioni del livello ambientale devono essere raffrontabili con quelle del residuo. Nello specifico l’emissione della sorgente è stata considerata solo a 6m/s (h hub); a tale emissione è stato sommato un residuo con vento a quota ricettore variabile da 3 a 4.5m/s. I due scenari non possono essere raffrontati, perché quando a 112 m di altezza si registrano 6m/s, a terra ce ne sono circa 3m/s. Se ne deve dedurre che il residuo impiegato è verosimilmente più alto con conseguente sottostima del differenziale;
5. Non si evince dalla relazione il criterio utilizzato per attribuire il livello residuo in corrispondenza dei ricettori non sottoposti alle misure strumentali;
6. Vanno modellate anche le velocità più basse (meglio: andrebbero modellate tutte) tenuto conto che l’emissione della sorgente dipende dalle velocità del vento e alle basse velocità il residuo è (come è noto) più basso.

In conclusione infondati sono gli esiti a cui perviene lo Studio previsionale: con ogni conseguenza.

Osservazione G

Impatti sull’Avifauna

L’analisi preliminare su avifauna presentata da RENEXIA solleva molti interrogativi (e altrettante perplessità).

Si riscontrano significative somiglianze con altri studi di simile tipologia prodotti a completamento della V.I.A. per altri impianti e presentati in aree geografiche del territorio italiano distanti e diverse. In queste pubblicazioni, i dati prodotti e le considerazioni successive risultano tra loro molto simili e sono corredati da grafici-specchio.

Peculiare è il fatto che ambienti profondamente diversi tra loro, sia per caratteristiche ambientali, orografiche, geologiche, ma anche climatiche, riconducano sempre e comunque a risultati pressoché simili.

A titolo di esempio, si citano lo studio relativo all’Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Monte Rosso" con potenza di immissione in rete pari a 92.4 MW e relative opere connesse da

Bibliografia:

Velatta F., Magrini M., Lombardi G. (a cura di), 2019. *Secondo Atlante Ornitologico dell’Umbria. Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti. Regione Umbria, Perugia, 518 pp.*

Mortality at wind power plants can be reduced by careful placing of wind turbines (see [Hanssen et al., 2020](#)).

Wind farm noise suppresses territorial defense behavior in a songbird

Mieke C. Zwart, Jonathon C. Dunn, Philip J.K. McGowan, Mark J. Whittingham, *Behavioral Ecology, Volume 27, Issue 1, January-February 2016, Pages 101–110*

realizzarsi nei comuni di Putifigari ed Ittiri (SS) e lo studio per l'Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Monteruga" (PUGLIA) di potenza nominale pari a 33 MW e relative opere connesse (T F0478BR09A).

La cennata somiglianza diventa inammissibile sovrapposizione di indagine e di conclusione condotte per altra area e diversissimo contesto (forse la Basilicata) allorchè si constati che vengono indicate specie assenti o, a concedere, rarissime nell'ambito al nostro esame (aquila minore, avvoltoi, nibbio, ecc.).

Inoltre, per quel che riguarda il territorio Gualdese e Nocerino la valutazione dell'impatto sull'avifauna ed i chiroterteri non tiene conto della bibliografia regionale, ricca e dettagliata, mai menzionata, nemmeno per un confronto delle osservazioni.

Nell'Atlante ornitologico dell'Umbria di Magrini e Gambaro del 1997, aggiornato nel 2019, (in bibliografia) si può constatare come nelle zone interessate dal progetto siano presenti con significativa abbondanza numerose e diverse specie di uccelli, sia svernanti che nidificanti. L'area rappresenta un corridoio di passaggio di uccelli migratori e non si tiene conto del fatto disturbo della pala che indurrebbe il volative ad allontanarsi da quelle zone (Teff-Seker, Berger-Tal, Lehnardt, et al., 2022).

Nella BIRD SENSITIVITY MAP IN RELATION TO WIND ENERGY DEVELOPMENT, prodotta dalla LIPU italiana in collaborazione con BirdLife international - gennaio 2024, si evince con chiarezza che i siti di ubicazione delle 10 turbine eoliche ricadono inequivocabilmente su areali di importante significatività avifaunistica (livelli calcolati da medio ad alto o molto alto), ossia NON idonee al posizionamento di strutture di quella portata.

Manca lo studio riguardante i chiroterteri.

Sono indicati interventi di mitigazione (lame delle pale rosse, carnai per avvoltoi, et *similia*) improponibili tenuto conto degli strumenti di tutela paesaggistica e territoriali vigenti, e comunque non pertinenti alla luce delle specie la cui presenza è stata in letteratura accertata.

Studi a livello internazionale, mettono in evidenza che infrastrutture come le turbine eoliche impattano significativamente sugli uccelli, ma anche sui mammiferi e ciò avviene soprattutto in ambienti simili a quelli oggetto del progetto presentato, piuttosto che in aree boschive. (Benitez-Lopez et.al., 2010).

Inoltre, il rumore delle turbine eoliche maschera i segnali di difesa per il pettirosso (*Erithacus rubecula*), (Zwart et al., 2016) incidendo anche sulle capacità riproduttive dei volatili. (Zwart et al., 2016).

Gli studi eseguiti con il metodo BACI devono essere fattivi, reali, puntuali e pertinenti e non possono basarsi semplicemente sulla ripresentazione di dati bibliografici già raccolti o prodotti da altri. (Hurlbert, 1984). La bibliografia in merito all'impatto delle turbine eoliche è molto ricca e non mancano studi provenienti da tutto il mondo con valutazioni tecniche specifiche riguardanti la risposta della fauna e dell'ecosistema in ambienti con caratteristiche simili a quelli interessati dalla valutazione di impianto ambientale per la zona individuata da RENEXIA. Studi dettagliati sono stati prodotti in tutta Europa, anche mettendo a confronto diversi ambienti con risultati che indicano la necessità di valutare un ampio indice di fattori.

Considerations on environmental, economic, and energy impacts of wind energy generation: Projections towards sustainability initiatives- Author links open overlay panel Goodluck Msigwa a, Joshua O. Ighalo b c, Pow-Seng Yap - Science of the total environment volume 849 Elsevier 2022

Exploring the global and local social sustainability of wind energy technologies: An application of a social impact assessment framework - Author links open overlay panel A. Buchmayr a b, E. Verhofstadt b, L. Van Ootegem b, G. Thomassen a c, S.E. Taelman a, J. Dewulf a Applied energy ELSEVIER, 2022

Noise pollution from wind turbines and its effects on wildlife: A cross-national analysis of current policies and planning regulations . Teff-Seker a b, O. Berger-Tal c, Y. Lehnardt c, N. Teschner b volume 168 ELSEVIER, 2022"

Assessing the effect of wind farms in fauna with a mathematical model Pablo Refoyo Román*, Cristina Olmedo Salinas & Benito MuñozAraújo SCIENTIFIC REPORT NATURE.COM 2020

Wind turbines impact bat activity, leading to high losses of habitat use in a biodiversity hotspot Lara Millon a, Célia Colin a, Fabrice Brescia a, Christian Kerbiriou b c VOLUME ECOLOGICAL ENGINEERING, ELEVERIE 2018

Pseudoreplication and the Design of Ecological Field Experiments Stuart H. Hurlbert First published: 01 June 1984

Impact of wind power plants on mammalian and avian wildlife species in shrub- and woodlands Eva Maria Schöll, Ursula Nopp-Mayr, Biological conservation volume 256 2021

VALUTAZIONI SUGLI EFFETTI NOCIVI DELLE TURBINE EOLICHE, Dott. GIUSEPPE MISEROTTI, Presidente Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Piacenza, ISDE Piacenza, 2016

Indagine bibliografica sull'impatto dei parchi eolici sull'avifauna relazione e bibliografia commentata luglio 2002, REGIONE TOSCANA

Quando si ha a che fare con la natura, è ormai ovvio ribadire che i fattori in gioco sono molteplici e di complessa valutazione e non possono certo essere risolti dalle proiezioni matematiche che permettono il calcolo della probabilità di impatto dei volatili contro le pale dei rotori, perché questo rappresenta solo uno degli aspetti di cui tenere conto.

Occorre evitare il *green vs green*, ossia la salvaguardia dell'ambiente ed il recupero dell'energia non possono causare danni all'ambiente stesso.

Studi indipendenti e di dettaglio sull'impatto delle turbine eoliche in ambiente naturale o rurale scarseggiano in Italia, rispetto al resto del mondo occidentale.

Gualdo Tadino, lì 22/02/2024

Firmato

CRUCIANI SIMONA

LE SOURD GUILLAUME DENIS